

Bando di evidenza pubblica a valere sulla misura 8.1.1 del PSR Umbria 2014-2020 – Formulazione quesiti

- E' necessario acquisire i tre preventivi anche per le analisi del terreno?

I costi relativi alle analisi del terreno sono riconducibili alle spese generali pertanto, in linea generale sono valutati nell'ambito della stima svolta ai sensi del D.M. n. 140/2012, richiesta per tale tipologia di spese.

Tuttavia, resta ferma la possibilità di acquisire almeno tre preventivi, tenendo conto che in fase di elaborazione della stima delle spese generali ai sensi del D.M. 140/2012, la spesa in questione non potrà essere computata nuovamente.

Nel caso di beneficiari pubblici (non applicazione D.M. 140/2012) per i quali sussiste l'obbligo di rispettare le norme di cui al D.Lgs. 50/2016, anche nel caso di importi per i quali è consentito l'affidamento diretto risulta necessario acquisire almeno tre preventivi.

- Un terreno dove è presente una coltura arborea specializzata (come ad esempio un impianto di arboricoltura da legno, un oliveto, un frutteto o un vecchio impianto tartufigeno) è considerato terreno agricolo? Chiarire se possibile quali siano i codici culturali AGEA afferenti all'una ed all'altra categoria ai fini del Bando. I costi di estirpazione sostenuti sulle colture arboree specializzate sopra elencate sono ammissibili a contributo?

Gli impianti di arboricoltura da legno sono finalizzati alla costituzione di un soprassuolo temporaneo.

Il terreno sul quale è presente un impianto di arboricoltura da legno, è ammissibile all'imboschimento ai sensi della sottomisura 8.1 purché sia terminato il periodo vincolativo relativo al mantenimento degli impegni e sia stato raggiunto l'obiettivo culturale descritto nel piano culturale. A tale riguardo, si rinvia a quanto stabilito dal R.r. n. 7/2002 e s.m.i.

Non è riconducibile alla definizione di terreno agricolo ai sensi del Reg. (UE) n. 1307/2013, salvo che il terreno sia stato ridestinato all'attività agricola prima della presentazione della domanda di sostegno.

E' ammissibile solo il costo di sradicamento della ceppaia, laddove tale operazione sia consentita nel rispetto del R.r. n. 7/2002 e s.m.i.

La dicitura "impianto tartufigeno" non definisce chiaramente la tipologia del soprassuolo.

E' necessario quindi individuare se trattasi di imboscamento realizzato ai sensi dell'ex Reg. 2080/92 oppure se trattasi di tartufaia coltivata realizzata in adesione ad altri strumenti di finanziamento o in assenza di contributo.

Qualora non si tratti di tartufaia coltivata, il soprassuolo è considerato un soprassuolo forestale permanente e pertanto non è ammissibile all'imboschimento ai sensi della sottomisura 8.1.

Il terreno coperto da oliveto o frutteto rappresenta terreno agricolo e può essere oggetto di imboscamento fermo restando il rispetto di eventuali obblighi a carico del beneficiario derivanti dall'adesione a regimi di aiuti, e delle norme di settore vigenti. I costi di estirpazione sono ammissibili qualora l'operazione sia autorizzata dalle Amministrazioni competenti e purché non sussista la sovracompensazione o il doppio finanziamento degli aiuti.

In linea generale si può far riferimento ai codici definiti da AGEA nella Circolare AGEA emessa per la presentazione delle domande a superficie – Campagna 2017.

- Il bando al punto 2.5.4 cita *“Gli interventi di risarcimento e sostituzione delle fallanze necessari durante il primo anno di forestazione rappresentano spese di investimento connesse ai costi di impianti”*; quanto riportato implica quindi l’inserimento di tale voce nel computo metrico consuntivo dei costi di impianto, presupponendo la necessità di una fattura ed un pagamento a copertura dell’importo dei 260 euro/ettaro ammissibile.

Per contro chi si trova a realizzare la messa a dimora in un momento immediatamente precedente la rendicontazione della spesa, tale voce di costo diventa palesemente da considerarsi previsionale, in tal caso può essere computata in alternativa all’interno dei premi annuali riferiti al primo anno concessi per i costi di manutenzione? I massimali previsti per i risarcimenti nei primi due anni (415-260 euro /ha) sono complessivi o sono da considerare per ciascun anno?

I massimali pari ad € 415,00/ha (imboschimenti permanenti protettivi) ed € 260,00/ha (impianti di arboricoltura da legno e imboschimenti con piante micorizzate) sono ricompresi nel massimale del premio annuo ad ettaro stabilito per ciascuna tipologia di imboschimento.

I costi di risarcimento e sostituzione delle fallanze, qualora richiesti, devono essere determinati nell’ambito del computo metrico relativo al 1° e 2° anno del piano di manutenzione. I massimali di € 415,00/ha ed € 260,00/ha saranno verificati in sede di istruttoria del computo metrico delle manutenzioni.

Successivamente, in sede di presentazione della domanda annuale relativa al 1° anno, l’entità del premio erogato, nel limite dei suddetti massimali pari ad € 415,00/ha ed € 260,00/ha, è subordinato alla rendicontazione della documentazione dimostrativa della spesa sostenuta.

La rendicontazione riguarda i costi riconducibili a tale operazione: acquisto della piantina forestale e la realizzazione delle operazioni connesse (riapertura buca, messa a dimora pianta ecc...) quantificate mediante la voce 33 – Sezione I del prezzario di miglioramento fondiario (DGR 480/2017).

- La rendicontazione delle spese per i risarcimenti riguarda unicamente il costo delle piantine oppure anche il trasporto e la messa dimora? Si conferma che le altre operazioni di manutenzione non dovranno essere rendicontate analiticamente ma solo attraverso una dichiarazione delle operazioni effettuate?

Si rinvia alla risposta fornita per la precedente domanda.

- Le spese relative ai costi di risarcimento e sostituzione delle fallanze (massimo 260 €/ha) sono compresi nei 2.500,00 €/ha o sono da computare nel preventivo dei costi di impianto? Vengono riconosciuti sia il primo che il secondo anno? Chiarire complessivamente la gestione dei risarcimenti, possibilmente con esempi pratici.

Si rinvia alla risposta fornita per la precedente domanda.

- Esistono limitazioni correlate al conflitto di interesse fra ditte che esguono i lavori ed i beneficiari di cui alla presente Misura?

Il beneficiario può eseguire i lavori di imboschimento mediante il proprio personale dipendente. In questo caso, in sede di presentazione della domanda di pagamento deve essere presentata la documentazione contabile riguardante le proprie maestranze, così come indicato al punto 3.10 *“Presentazione domanda di pagamento: modalità, termine - documentazione da allegare”* del bando.

Inoltre, è consentito al beneficiario fornire *“contributi in natura”*, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 69 del Reg. (UE) 1303/2013. A tale riguardo, si rinvia a quanto indicato al punto 3.10 e 3.11.6 dell’avviso.

- L'impianto di arboricoltura da legno può ancora percepire il premio PAC; i premi annuali di mancato guadagno agricolo sono cumulabili con l'eventuale premio PAC?

All'avvio di ciascun nuovo periodo di programmazione, la definizione della cumulabilità dei premi per una medesima superficie risulta essere sempre oggetto di interrogativi.

Il beneficiario, in virtù di quanto previsto all'art. 43 del Reg. (UE) 1307 del 17 dicembre 2013 (greening), può scegliere di costituire le aree di interesse ecologico mediante le superfici oggetto di imboschimento, così come definite all'art. 46 comma 2 lett. h) del predetto regolamento. In tal caso, si applicheranno limitazioni ai premi spettanti da dedurre con riferimento alla scelta dell'agricoltore.

I controlli amministrativi svolti dall'organismo Pagatore AGEA consentono la corretta gestione del regime di pagamenti diretti e del pagamento delle misure a superficie di sviluppo rurale.

- Nel caso degli imboschimenti con piante forestali micorrizzate con ciclo superiore a 20 anni, può una ditta non iscritta nel registro ufficiale dei fornitori di materiale forestale di moltiplicazione della Regione Umbria fatturare integralmente tutte le lavorazioni, compresa la fornitura di piante micorrizzate acquistate da lei stessa da un vivaio regolarmente iscritto, se presenta regolare certificazione del materiale di moltiplicazione forestale e di micorrizzazione?

Sì, purché nell'ambito delle sue attività possa svolgere la tipologia di opere e lavori realizzati.

In sede di presentazione della domanda di saldo, devono essere presentate la certificazione forestale e quella di micorrizzazione delle piantine messe a dimora oltretutto la documentazione idonea (fatture di acquisto delle piante) a dimostrare l'effettiva corrispondenza tra le piantine acquistate e poste in loco e le rispettive certificazioni presentate.

- Nel caso di imboschimenti con piante forestali micorrizzate con ciclo superiore a 20 anni, possono essere ritenute idonee analisi del terreno eseguite tre anni fa?

Ai fini della definizione dei parametri indicativi di vocazionalità delle aree di impianto, possono essere ritenute valide mentre la relativa spesa non è eleggibile. Infatti le analisi del terreno rientrano nell'ambito delle spese generali e pertanto sono ammissibili agli aiuti le spese effettuate nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di sostegno.

- In riferimento ai lavori in economia, i costi sostenuti per la realizzazione delle recinzioni sono riconosciuti?

Eventualmente in che misura? I costi relativi alla manodopera impiegata per l'impianto e la gestione dell'impianto devono essere scorporati o sono ammissibili?

Le opere per la realizzazione della recinzione/chiudenda sono considerati interventi accessori (insieme agli investimenti in irrigazione e alle opere di drenaggio del terreno) rispetto ai lavori di imboschimento e le relative spese sono ammissibili nella percentuale massima del 50% della spesa ammissibile dell'investimento (escluse le spese generali).

Qualora i lavori siano realizzati in economia con la manodopera aziendale o come prestazione volontaria non retribuita, trovano applicazione i limiti e le disposizioni applicative richiamate nelle risposte delle domande formulate in questa sede.

- (2.6.2.2.) l'ettaro di superficie accorpata è comprensivo della fascia perimetrale di 5 mt?

La definizione di superficie ammissibile e di superficie accorpata è stabilita al punto 4.5 del bando.

Si sottolinea che lo stesso bando stabilisce che la superficie imboschita, comprende una fascia perimetrale di un'ampiezza fino a 5 metri (punto 4.5.7). Pertanto la fascia è riconosciuta per tale ampiezza massima purché ricada all'interno dei confini catastali delle particelle previste, diversamente verrà ricondotta su tali limiti.

- CRITERI DI SELEZIONE (2.8.)

le aree vulnerabili ai prodotti fitosanitari sono sovrapponibili a quelle vulnerabili ai nitrati?

Non sono perfettamente sovrapponibili, pertanto valgono le perimetrazioni definite con le deliberazioni di Giunta n. 1201 del 19 luglio 2005 e n. 1693 del 19 dicembre 2012, così come indicato nel bando.

- PROCEDIMENTI: (3.4.10.6.)

la recinzione può essere rendicontata in quota parte? Ad esempio se costa in totale 10.000,00 € posso rendicontare solo quota parte inserita nel computo degli investimenti, esempio 2.500,00 €?

No. Le opere e i lavori realizzati devono essere rendicontati per l'intero ammontare della spesa sostenuta mediante la presentazione di documenti giustificativi di spesa e di pagamento, fermo restando che sono consentiti i contributi in natura nei limiti stabiliti.

- (3.4.10.8) quali sono i termini stabiliti dal servizio competente nel caso si debba regolarizzare una discrepanza tra l'uso del suolo assegnato dal SIGC e quanto dichiarato dal richiedente?

Sarà stabilito in termine congruo con la procedura istruttoria e che sarà comunque notificato al richiedente da parte del Servizio competente.

- AMMISSIBILITA' E DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE (3.11.18.)

quale è la differenza tra lavori in economia e prestazioni volontarie non retribuite? Per entrambe le casistiche basta togliere il 26,5 % dal prezzo indicato nel prezzario? Possibilmente se si possono produrre degli esempi in merito.

I lavori in economia sono le operazioni svolte dal personale alle dipendenze della ditta beneficiaria per le quali debbono essere prodotti giustificativi di spesa e pagamento, oltreché tutta la documentazione prevista al punto 3.10.4 del bando.

Le prestazioni volontarie non retribuite, fanno parte dei contributi in natura, e si intendono le prestazioni svolte dal beneficiario e/o i suoi familiari per proprio conto e per le quali non esiste un pagamento in denaro.

In tale caso si applica i limiti e le condizioni specifiche come previsto al punto 3.11.18 del bando, oltreché quanto stabilito al paragrafo 8.1 del capitolo 8 del Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2014 -2020.

Sia per i lavori in economia sia nel caso di contributi in natura, il prezzo unitario viene decurtato del 26.50%.

- LIMITI MINIMI E MASSIMI DI INTERVENTO – SPECIFICHE (4.5.4.)

nel caso di impianti con piante micorrizzate, visto lo sviluppo limitato in altezza, è possibile non considerare tare le linee elettriche, in quanto poste ad altezze superiori?

No. Trattasi infatti di infrastrutture a rete, che costituiscono tare, come stabilito al punto 4.5.5. dell'avviso.


- Le seguenti variazioni sono da considerarsi variazioni di dettaglio e non sono quindi soggette ad approvazione preventiva? (specificare per ogni caso)

- Variazioni del sesto di impianto
- variazioni delle specie impiantate
- variazione del peso percentuale delle specie rispetto a quelle inizialmente previsto
- Variazione del fungo simbionte
- riparto della spesa complessiva fra importi parziali "imponibile IVA" e "IVA"

I casi che rientrano nella definizione di variante sono definiti al punto 3.6.4 dell'avviso. Pertanto le suddette fattispecie, in linea generale, non sono considerate varianti purché non pregiudichino l'ammissibilità dell'imboschimento e purché non modifichino il punteggio che ha consentito il finanziamento della domanda.

Si rinvia a quanto stabilito al punto 3.6.5 dell'avviso in merito alla variazione di spesa (fissata al 10%) che concorre alla definizione di variante. A tale riguardo l'ammontare dell'Iva potrebbe incidere sulla variazione della spesa.

- in riferimento alla situazione evidenziata nel grafico e riferita ad un impianto di imboscamento permanente multifunzionale/piante micorrizzate



in verde è indicata l'area di intervento, in rosso tratteggiato è evidenziata la linea elettrica MT; il poligono più grande (a monte della linea) è di 1.6 ettari mentre quello più piccolo in basso risulta di 0.40 ettari

Posto che queste infrastrutture non interrompono la continuità dell'impianto e che quindi anche la porzione più piccola (in basso) è ammissibile in quanto accorpata, cosa si intende (punto 4.5.4) per "costituiscono tare ai fini del computo ..."? qual'è il criterio corretto per quantificare le tare ai fini del computo?

La superficie definita "tara" è quella superficie considerata non ammissibile e come tale è da sottrarsi alla superficie totale.

Costituiscono "tara" oltre all'infrastruttura a rete anche le relative aree di pertinenza, come definite all'art. 85 del R.r. 7/2002 e nel rispetto della normativa vigente per l'infrastruttura in questione.

- Nel caso di impianti a rete in cui si voglia lasciare preventivamente un corridoio di 5.5 metri di larghezza massima (per consentire l'accesso ai mezzi ed al personale per la eventuale manutenzione in modo da evitare che siano danneggiate le piante presenti in caso di intervento), non essendo questo corridoio identificabile con una pista forestale in quanto non realizzata a norma dell'art. 82 RR7/02, può essere invocata la non interruzione della continuità a norma del punto 4.5.4?

Nel caso di Imboschimenti permanenti multifunzionali a prevalente funzione protettiva o imboschimenti con piante forestali micorrizzate la continuità non si intende interrotta se il bosco è attraversato da infrastrutture - come piste e strade forestali con carreggiata di larghezza media inferiore a 5,5 metri - e da impianti a rete che comunque costituiscono tare ai fini del computo delle superfici per le quali si chiede l'aiuto.

Nel caso di impianti di arboricoltura da legno, la continuità deve assicurata secondo quanto stabilito al punto 4.5.3 dell'avviso.

- Le eventuali superfici imboschite che non potranno essere computate ai fini della definizione delle spesa massima concorrono alla definizione della superficie utile per il calcolo del punteggio (5 punti per ha imboschito)?

No.

- Si chiede un chiarimento sulla computazione dell'IVA e la eventuale validazione del modello di dichiarazione allegato

L'iva è ammissibile, per i soggetti pubblici nel caso di attività da considerarsi non commerciali (DPR 633/72).

L'iva è ammissibile, per le persone fisiche senza partita IVA.

Nel casi in cui l'impresa aderisce ai seguenti regimi IVA:

- regime speciale
- regime semplificato
- regime di esonero

L'iva è una spesa non ammissibile in quanto trattasi di regimi IVA che determinano un'agevolazione sul calcolo dell'imposta da compensare. Inoltre la cessazione dei suddetti regimi o il passaggio da un regime speciale ad un altro, compreso quello ordinario, può avvenire in qualunque momento al verificarsi delle condizioni previste dalla normativa di settore.

Tenuto conto di quanto sopra, il modello proposto fa riferimento a casi per i quali l'iva non è ammissibile agli aiuti.

DICHIARAZIONE NON RECUPERABILITA' DELL'I.V.A.
(dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà – art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445)

Il sottoscritto (cognome e nome) _____ nato a _____
_____ il _____, residente in (comune e provincia)
_____ (via e numero civico)
_____ codice fiscale
_____, in qualità di:

- titolare
- legale rappresentante
- legale rappresentante *pro tempore*
- persona fisica
- altro (specificare) _____;

della società/impresa individuale (indicare denominazione e ragione sociale)
_____ avente la sede legale in (comune,
provincia, via e numero civico) _____
codice fiscale \ partita IVA _____;

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall' art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nonché della perdita dei benefici cui la presente è collegata, ai sensi dell'art. n. 47 del medesimo decreto;

DICHIARA

ai fini degli aiuti previsti dalla DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 6 luglio 2017, n. 6951 pubblicata sul Supplemento ordinario n. 5 al B.U.R. Umbria - Serie Generale - n. 29 del 19 luglio 2017, che l'imposta sul valore aggiunto, relativa alla documentazione di spesa è:

- non detraibile perché riguardante attività non rientranti nella fattispecie di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
- non detraibile perché impresa che ha optato per il regime speciale per i produttori agricoli ai sensi dell'art. 34 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
- altro
.....
.....

Inoltre il sottoscritto **dichiara** che provvederà a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire a modificare la presente dichiarazione.

Luogo e data _____

(Firma del titolare o del legale rappresentante)